



Titolo

Calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare – calciatore squalificato – sanzioni a carico della società - archivio elettronico delle squalifiche – inesistenza — non è un'esimente

Descrizione

L'attivazione di un sistema automatico di registrazione delle squalifiche faciliterebbe e renderebbe più sicuro e immediato per la società sportiva il riscontro della condizione ostativa alla partecipazione del proprio calciatore alla gara e, in epoca dominata dall'uso diffuso di tecnologie, l'impiego di archivi cartacei o il ricorso alla memoria storica degli operatori possono generare con maggiore facilità l'emergere di errori nella verifica dei dati. Per prevenire l'insorgere di consimili criticità è auspicabile che un archivio elettronico con la raccolta sistematica delle squalifiche sia implementato dalla Federazione e reso accessibile agli utenti. Tuttavia la mancanza di una banca dati accessibile non genera una situazione di assoluta inesigibilità della condotta che possa valere ad esentare o ad attenuare la colpevolezza della società. Non può ritenersi esimente della responsabilità e concretizzante ex se la buona fede il sol fatto che faccia difetto un sistema di rilevazione automatica delle irregolarità relative alle posizioni dei calciatori che non hanno scontato la squalifica. L'operatività degli obblighi generali di correttezza e di osservanza delle norme federali di cui agli artt. 4 e 8 C.G.S. racchiude anche il rispetto delle regole ordinarie di diligenza, la cui violazione è sicuramente integrata da condotte colpose per negligenza o disattenzione, che giustificano le conseguenti misure sanzionatorie. Le società sono tenute a verificare la regolarità della condizione dei calciatori che prendono parte alla gara e ad escludere dalla competizione i calciatori squalificati. La trasgressione a tali obblighi di verifica è soggetta alle sanzioni previste dall'ordinamento federale anche se ascrivibile a colpa (nel caso di specie ha rilevato la Corte che il calciatore squalificato militava già nelle fila della società reclamante all'epoca dell'infrazione che ha determinato la squalifica e ciò rappresenta ragione sufficiente ad escludere l'ignoranza inevitabile della circostanza all'interno dell'organizzazione societaria. Il dovere di conoscenza delle norme federali che disciplinano l'attività sportiva va valutato con particolare rigore, tanto da far assumere rilevanza anche alla colpa lieve nell'inesatta o incompleta assunzione di informazioni sulle regole che presidiano l'esercizio delle funzioni professionali in ambito sportivo anche dilettantistico. È sufficiente una minima diligenza per accertare la sussistenza dei requisiti che l'ordinamento federale richiede per la partecipazione degli atleti alle singole gare, anche per rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0031/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

artt. 4 CGS; art. 8 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0030 CFA del 9 settembre 2024 (PF/Sig. Andrea Pucci-S.S.D.A.R.L. Tivoli Calcio 1919)